VECCHIO CONTINENTE... NUOVI CITTADINI

Normative, dati e analisi in tema di cittadinanza

Rapporto Italia

Progetto cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Realizzato da

FONDAZIONE ISMU
INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ

PARTE PRIMA: LA CITTADINANZA ITALIA[1]
***1.* Evoluzione storica della disciplina** Pag. 2
2. L'acquisto della cittadinanza sulla base del soggiorno » 6
3. L'acquisto della cittadinanza a seguito del matrimonio » 10
4. La trasmissione della cittadinanza ai figli » 13
5. L'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori » 14
5.1. I minori nati all'estero » 15
5.2. I minori nati in Italia » 16
5.3 I casi speciali » 18
6. Le procedure per la trasmissione e per l'acquisizione da parte dei minori » 18
7. Problemi e prospettive » 19
Bibliografia » 22

PARTE SECONDA: METODOLOGIA E PRINCIPALI RISULTATI DI PREVISIONE[2] » 23

[1] A cura di Ennio Codini e Marina D'Odorico.
[2] A cura di Gian Carlo Blangiardo e Alessio Menonna. In entrambi i contributi l'editing è a cura di Laura Facchi.

1.Evoluzione storica della disciplina

Secondo il modello del codice napoleonico, la prima disciplina della cittadinanza del Regno d'Italia è contenuta nel codice civile.

Il codice del 1865 prevede che è cittadino, anzitutto, automaticamente, sin dal momento della nascita, "il figlio di padre cittadino" (*ius sanguinis*). Inoltre, sempre automaticamente e sin dal momento della nascita, è cittadino "il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni". Se manca il requisito dell'essere il padre domiciliato nel territorio da dieci anni, chi sia nato in Italia da padre straniero può comunque acquistare la cittadinanza manifestando una volontà in tal senso entro un anno dalla maggiore età.

Agli immigrati adulti, il codice del 1865 offre due possibilità.

Abbiamo anzitutto l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. Esso peraltro riguarda solo la donna che sposi un italiano: "la donna straniera che si marita a un cittadino, acquista [automaticamente] la cittadinanza". Se, invece, uno straniero sposa un'italiana, è quest'ultima a perdere la cittadinanza acquistando quella del marito.

Abbiamo poi l'acquisto della cittadinanza "colla naturalità concessa per legge o per decreto reale". In questo caso la cittadinanza si estende automaticamente alla moglie e ai figli minori; come nelle ipotesi del matrimonio tra una straniera e un italiano o tra uno straniero e un'italiana, l'ordinamento esclude che la moglie possa avere una cittadinanza diversa da quella del marito.

Con riguardo all'acquisto per "naturalità", la successiva legge n. 217 del 1906, ad integrazione di quanto disposto dal codice civile, stabilisce che la cittadinanza può essere concessa per decreto reale "allo straniero che abbia … sei anni di residenza nel regno"; fino ad allora, si noti, non era previsto alcuno specifico arco di tempo necessario. Il termine è ridotto a tre anni per lo straniero che "abbia sposato una cittadina italiana".

Tale disciplina subisce alcune modifiche nel 1912, con la legge n. 555.

Fermo restando che è cittadino per nascita "il figlio di padre cittadino", si conserva il principio secondo cui va riconosciuta la cittadinanza anche a chi

sia nato nel regno da “genitori quivi residenti da almeno dieci anni”. In questo caso però l’acquisto avviene al compimento del servizio militare oppure a seguito di dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza da farsi nell’anno successivo alla maggiore età. Scompare, invece, l’ipotesi di acquisto agevolato per chi semplicemente sia nato in Italia da padre straniero.

Quanto agli immigrati adulti, la legge continua ad offrire le due possibilità del codice del 1865. Resta fermo che “la donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza”. Per quel che riguarda, invece, l’acquisto sulla base della residenza e a seguito di regio decreto, gli anni di residenza richiesti vengono portati da sei a cinque; due nel caso di straniero che “abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana”. Resta ferma la regola generale dell’estensione automatica della cittadinanza alla moglie e ai figli minori.

La disciplina rimane sostanzialmente immutata fino alla sentenza del Corte costituzionale n. 30 del 1983. La corte ne censura un aspetto: la discriminazione tra uomo e donna quanto alla capacità di trasmettere la cittadinanza ai figli. Alla sentenza fa seguito la legge n. 123 del 1983 che provvede a un adeguamento complessivo della legge del 1912 al principio di eguaglianza tra i coniugi affrontando anche il problema della discriminazione tra uomo e donna quanto alla capacità di trasmettere la cittadinanza al coniuge; si noti che la Corte costituzionale aveva già censurato la clausola discriminatoria che, in caso di matrimonio di uno straniero con un’italiana, prevedeva per quest’ultima la perdita della cittadinanza [Melillo, 2006].

Superando ogni discriminazione legata al sesso, il regime viene così modificato: è cittadino per nascita il figlio di genitore cittadino (*ius sanguinis)*; chi contrae matrimonio con un cittadino acquista la cittadinanza.

Circa quest’ultimo punto, peraltro, la legge del 1983 introduce il requisito della residenza “da almeno sei mesi nel territorio della repubblica”: il matrimonio agevola l’acquisto della cittadinanza ma non è più condizione sufficiente. Inoltre l’acquisto avviene solo su richiesta dell’interessato: si ammette, quindi, che i coniugi possano mantenere una diversa cittadinanza.

La disciplina viene poi modificata nel 1992, con la legge n.94, tuttora vigente, che va formalmente a sostituire tutte le disposizioni precedenti.

Resta fermo che è cittadino per nascita “il figlio di padre o di madre cittadini”. Viene modificata, invece, la disciplina dell’acquisto della cittadinanza per i nati in Italia da genitori entrambi stranieri: scompare il requisito della residenza da almeno dieci anni dei genitori; resta fermo che l’acquisto avviene a seguito di dichiarazione da effettuarsi entro un anno dalla maggiore età; si aggiunge il requisito dell’avere l’interessato “risieduto legalmente [nel territorio] senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età”.

Quanto agli immigrati adulti, la legge continua ad offrire le due possibilità preesistenti. Nulla cambia per quel che riguarda l'acquisto in virtù del matrimonio. Per quel che riguarda invece l'acquisto sulla base della residenza e a seguito di decreto, gli anni di residenza richiesti vengono portati da cinque a dieci, salvo due eccezioni: gli anni richiesti sono solo quattro per i cittadini comunitari e solo cinque per gli apolidi e per i rifugiati [Massa, 2010].

Graf. 1 – Concessioni della cittadinanza italiana, serie storica 1998-2009, valori assoluti

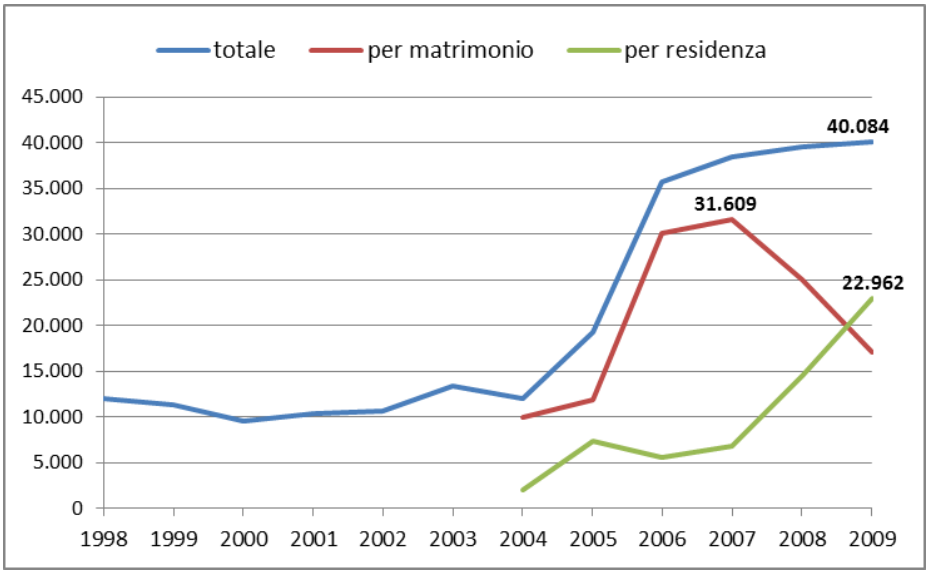

Fonte: Ministero dell'Interno

Resta ferma la regola dell'estensione automatica della cittadinanza ai figli minori.

Come detto, la legge del 1992 è tuttora vigente. E' stata però successivamente modificata la disciplina dell'acquisto in virtù del matrimonio. Quella vigente, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009, prevede per l'immigrato, al posto del requisito della residenza da almeno sei mesi prima del matrimonio, quello della residenza per almeno due anni dopo il matrimonio.

A proposito dell'evoluzione sopra brevemente tratteggiata, va osservato che, geneticamente, la disciplina italiana segue l'impostazione di quella francese.

Nel codice napoleonico è stabilito che è francese per nascita chi ha padre francese e che chi nasce nel territorio francese da genitori stranieri ha diritto

alla cittadinanza se la richiede entro un anno dalla maggiore età, così come è stabilito che la donna che sposa un francese "suivra la condition de son mari". C'è poi la possibilità per l'immigrato di ottenere la naturalizzazione per decreto sul presupposto della residenza. Appare evidente come questa sia la falsariga sulla quale si sviluppa la disciplina italiana.

Il diritto italiano peraltro si evolverà in un contesto per molti versi diverso da quello transalpino così come da quello britannico.

In Francia come nel Regno Unito, il XIX e il XX secolo sono caratterizzati dall'esperienza coloniale e dall'immigrazione. In Italia, invece, l'esperienza coloniale è assai limitata e, fino agli ultimi decenni del Novecento, l'immigrazione è quasi inesistente. Ne consegue che, mentre in Francia come nel Regno Unito la disciplina della cittadinanza è chiamata a fare i conti con i problemi posti dai due importanti insiemi di persone, in parte coincidenti, dei coloniali e degli immigrati, in Italia il legislatore non ha tale preoccupazione. Nemmeno il legislatore del 1992, si noti, si preoccupa di come gestire il problema dell'integrazione politica degli immigrati; è ben vero che l'immigrazione di massa è già iniziata, ma l'attenzione è tutta focalizzata sulla gestione dei flussi. Solo nel decennio successivo, invero, comincerà ad emergere nel dibattito politico il tema dell'integrazione politica degli immigrati. Questo spiega alcune particolari caratteristiche della disciplina italiana.

Non si assiste, come invece nel Regno Unito, al sorgere di tante "cittadinanze" in corrispondenza al sorgere e all'evolversi dei legami derivanti dalla parabola coloniale; la cittadinanza rimane un fenomeno rigorosamente unitario.

Non emergono, poi, nella legislazione italiana, alcuni temi che segnano invece l'evolversi della disciplina francese come di quella britannica come anche, successivamente, di quella tedesca, strettamente legati all'esigenza o comunque all'opportunità di integrare, da un punto di vista politico e non solo, gli immigrati.

Le leggi, compresa quella del 1992, non si soffermano ad esempio sul legame tra acquisto della cittadinanza da parte degli immigrati adulti e conoscenza della lingua italiana. Anche la questione del legame tra educazione civica e acquisto della cittadinanza da parte degli immigrati adulti, non è tematizzata da parte del legislatore. Quanto poi al giuramento, esso è previsto come adempimento essenzialmente burocratico, laddove invece nei paesi sopra citati e specialmente nel Regno Unito tende ad essere configurato come cuore di una cerimonia dall'alto valore simbolico.

2.L'acquisto della cittadinanza sulla base del soggiorno

L'immigrato adulto ha diverse possibilità per acquistare la cittadinanza. Ad alcune, le più importanti sul piano quantitativo, già si è fatto cenno.

L'immigrato adulto può acquistare la cittadinanza "quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio".

L'immigrato adulto può poi acquistare la cittadinanza "se risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio"; il termine è di soli cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e di soli quattro anni per i cittadini comunitari. Quest'ultima soluzione, si noti, è stata criticata in dottrina [Morozzo della Rocca, 2008], osservandosi che la "minore estensione temporale del requisito della pregressa residenza richiesto al cittadino comunitario, se per un verso costituisce il giusto riconoscimento della comune identità europea, dall'altro appare obiettivamente sproporzionata rispetto a un così più lungo periodo imposto ai cittadini di paesi terzi, sì da poter suscitare nell'interprete dubbi di legittimità costituzionale per l'irragionevolezza della differenziazione legale tra le due posizioni". In proposito si può anche osservare incidentalmente che una simile disparità di trattamento non trova riscontro nelle discipline degli altri principali paesi dell'Unione europea.

Vi sono poi altre ipotesi comunque significative ancorché meno rilevanti sul piano quantitativo.

Anzitutto, sul piano simbolico, spicca all'articolo 9 della legge una norma di favore per lo straniero "del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita". Egli può acquistare la cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica ove risieda legalmente nel territorio da almeno tre anni.

Questa norma, che favorisce i beneficiari non solo rispetto agli immigrati in generale ma anche rispetto ai rifugiati e ai cittadini comunitari, si spiega ove si consideri che la disciplina italiana della cittadinanza ha sempre avuto tra i suoi obbiettivi quello di conservare e promuovere i legami degli italiani emigrati e dei loro discendenti con la madrepatria. Come è stato osservato, questa è stata forse la principale preoccupazione dei legislatori [Bussotti, 2002]; ecco che allora ben si comprende una norma che favorisce un'immigrazione che diviene rientro in Italia.

C'è poi la possibilità, prevista dall'articolo 9 della legge, di concedere la cittadinanza all'immigrato (così come anche a uno straniero residente all'estero) che "abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un'eccezionale interesse dello Stato".

Tornando a considerare le ipotesi più importanti sul piano quantitativo, rinviando al successivo paragrafo il tema della connessione tra matrimonio e acquisto della cittadinanza, va qui analizzata più in dettaglio la possibilità per l'immigrato adulto di acquistare la cittadinanza in virtù di una pregressa residenza legale nel territorio.

Come già accennato, ai sensi del già citato articolo 9 gli anni di pregressa residenza legale richiesta variano da dieci a cinque a quattro a seconda che si tratti di immigrato extracomunitario, rifugiato, apolide, o immigrato comunitario. Come si evince dal tenore letterale della legge, deve trattarsi comunque di residenza continuativa (cfr. C d. S., sez. I, 22 febbraio 1995, n. 2800).

Che cosa debba intendersi per residenza legale è indicato dal regolamento di esecuzione della legge n. 92 (approvato con decreto n. 572 del 1993): "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica".

Tale soluzione, per quel che riguarda il riferimento all'iscrizione anagrafica, è stata criticata dalla dottrina [Morozzo della Rocca, 2008]. Si è osservato che, laddove la legge n. 91 parla di residenza legale, il riferimento dovrebbe essere alla nozione di cui all'articolo 43 del codice civile, rispetto alla quale la residenza anagrafica da luogo a una semplice presunzione; e si è rilevato che la divergenza non è priva di rilievo perché non sempre alla residenza legale di cui al codice civile corrisponde l'iscrizione anagrafica. La stessa dottrina ha proposto allora, in alternativa alla declaratoria di illegittimità del regolamento di attuazione, un'interpretazione "correttiva" secondo la quale il requisito dell'iscrizione anagrafica sarebbe essenziale al momento della presentazione della domanda consentendosi però "a chi non possegga una continuità di iscrizione anagrafica per i dieci anni antecedenti alla domanda di poter provare con elementi documentali certi che in quel periodo di tempo è sempre stato regolarmente presente in Italia". La giurisprudenza peraltro non segue tale interpretazione (cfr. C. d. S., sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799).

Quanto alle condizioni e agli adempimenti "previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia", come è noto essi variano nettamente a seconda che l'immigrato sia cittadino comunitario oppure no. Nel primo caso, ricorrendo i requisiti di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007, l'adempimento richiesto dal citato decreto è la mera iscrizione anagrafica; ne consegue che l'adempimento richiesto dalle norme in materia di ingresso e soggiorno coincide con quello richiesto dalle norme in materia di iscrizione anagrafica aggiungendo le prime solo peculiari requisiti. Per gli immigrati c.d. extracomunitari, invece, l'adempimento richiesto coincide con l'avere un regolare permesso di soggiorno secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

La legge n. 91 stabilisce all'articolo 9-bis che – come per tutte le istanze o dichiarazioni in materia di cittadinanza – alla domanda deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, e che la domanda comporta il pagamento di un contributo

di importo pari a 200 euro. Il regolamento sulla disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza (approvato con decreto n. 362 del 1994) stabilisce che la domanda si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante; lo stesso regolamento indica il contenuto della domanda e la documentazione a corredo.

Quanto all'istruttoria, il regolamento da ultimo citato impone anzitutto all'ufficio che ha ricevuto la domanda di verificare la sua completezza e la sua regolarità anche con riguardo alla documentazione. Se il riscontro è negativo, entro trenta giorni l'autorità deve invitare il richiedente alla necessaria integrazione o regolarizzazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda – termine interrotto ove vi sia l'invito di cui sopra – l'autorità, se non dichiara l'inammissibilità della domanda per incompletezza o irregolarità, inoltra la stessa al ministero dell'interno con le proprie osservazioni.

Il termine per la decisione è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Di fatto, peraltro, i tempi sono spesso più lunghi. Considerando la giurisprudenza vediamo, ad esempio, una casistica di provvedimenti negativi emessi dopo tre anni dalla domanda (Tar Lazio, Roma, sez. II, quater, 30 aprile 2008, n. 5360; id. 26 novembre 2009, n. 11771). Da un'indagine statistica [Blangiardo, 2007] si evince che nel decennio 1992-2001 i tempi medi di decisione avrebbero oscillato tra i due e i tre anni. Di conseguenza, poiché, spesso, l'immigrato nei primi anni del suo soggiorno in Italia non ha un regolare permesso, si ha che l'ottenimento della cittadinanza si realizza non prima di quindici anni dall'ingresso nel territorio.

La tempistica considerata nel suo complesso spiega agevolmente – anche senza soffermarsi sui casi di chi non è interessato all'acquisto della cittadinanza o si vede respingere la domanda – quella che appare al momento un'anomalia dell'esperienza italiana, ossia il fatto che, anche dopo non pochi anni di immigrazione di massa, le acquisizioni di cittadinanza in virtù della residenza appaiono, rispetto a quanto si ha in Francia o nel Regno Unito, relativamente poche (e in sostanziale aumento solo dal 2008), sia in termini assoluti che ove confrontate con le acquisizioni in virtù del matrimonio (per quest'ultimo confronto si vedano i dati proposti nel paragrafo che segue)). I tempi sono così lunghi che ancora si attende l'acquisizione da parte dei tanti immigrati negli anni Novanta. Per lo stesso motivo, si noti, si prevede che, invece, anche a legislazione invariata, nei prossimi anni le acquisizioni della cittadinanza in virtù della residenza supereranno nettamente quelle per matrimonio e saranno in numero pari se non superiore rispetto a quanto si ha in Francia o nel Regno Unito (vedi la seconda parte di questo capitolo)), fermo restando che, a legislazione invariata, a parità di flussi in entrata l'Italia avrà sempre un numero di stranieri "in attesa" maggiore rispetto a quello che si riscontra in altri paesi.

A proposito della decisione, la legge – il riferimento è sempre all'articolo 9 – dice che la cittadinanza "può essere concessa con decreto del Presidente della repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno". Il regolamento di esecuzione stabilisce che in caso di reiezione, invece, si ha provvedimento motivato del Ministro dell'interno; tale provvedimento deve essere preceduto dal preavviso di cui alla legge generale sul procedimento (legge n. 241 del 1990), così da consentire al richiedente di presentare proprie controdeduzioni (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 30 aprile 2008, n. 5360).

Ai sensi del regolamento da ultimo citato, la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato deve essere effettuata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dello straniero entro novanta giorni dalla ricezione del decreto.

A questo punto, lo straniero ha l'onere di prestare giuramento. La legge la configura come una condizione di efficacia. Ai sensi dell'articolo 10, "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". Il regolamento di esecuzione della legge precisa che il giuramento deve essere prestato "dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza" che poi provvede alla trascrizione e annotazione del decreto negli atti dello stato civile dandone immediata notizia al ministero dell'interno.

La concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della repubblica è un atto sicuramente discrezionale. A tale conclusione concorrono il tenore letterale della legge, laddove si dice che la cittadinanza "può essere concessa", e il radicamento della competenza a proporre in capo ad organo politico. Tali elementi portano altresì, secondo la prevalente interpretazione, a ritenere che non si tratti di discrezionalità tecnica bensì di vera e propria discrezionalità amministrativa, oltretutto riferita a parametri non compiutamente indicati dalla legge e in parte intrinsecamente vaghi, se non addirittura di discrezionalità politico-amministrativa (cfr. C. d. S. sez. I, 16 febbraio 2005, n. 149; id. sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5180). Si parla anche a questo proposito di atto di alta amministrazione (cfr. C. d. S., sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4748).

L'amministrazione, con il conforto della giurisprudenza, può negare la concessione per "difetto di integrazione" (cfr. C. d. S., sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958) – ad esempio per non accettazione delle regole, dei costumi e degli usi più rilevanti della collettività (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 gennaio 2008, n. 37) – o perché non si riscontra una "autenticità dell'aspirazione a divenire cittadino italiano" (come si legge nella circolare del Ministero dell'Interno K. 60.1 del 5 gennaio 2007 e ammette la giurisprudenza, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 17 maggio 2006, n. 3535), o addirittura in nome di un non meglio

precisato interesse della collettività (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 maggio 1999, n. 993; Tar Emilia Romagna, Parma, 21 maggio 2003, n. 267; Tar Veneto, sez. III, 10 ottobre 2006, n. 3368) o "interesse pubblico generale" (come si legge nella circolare da ultimo citata), ovvero sulla base di un "giudizio di merito" sfavorevole "circa l'opportunità di un inserimento dello straniero nella comunità nazionale" (C. d. S., sez. I, 3 dicembre 2003, n. 3279; id. sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5433; id. sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3907). Tale giudizio sfavorevole può basarsi ad esempio anche semplicemente su legami tra il richiedente e organizzazioni politiche nel paese d'origine giudicati dall'autorità in contrasto con l'interesse pubblico nazionale (cfr. C. d. S., sez. VI, 7 novembre 2006, n. 5180).

L'amministrazione, pur nel silenzio della legge a riguardo, nega la concessione della cittadinanza anche per inadeguatezza del reddito. Il Consiglio di Stato, in una sua pronuncia (sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8312) ha ritenuto che un tale elemento non dovrebbe comunque di per sé solo comportare la reiezione dell'istanza. Tuttavia, l'amministrazione tende a considerare il raggiungimento di una certa soglia di reddito un requisito essenziale. In passato, si è fatto riferimento ad apposite tabelle ministeriali. La giurisprudenza peraltro ha contrastato tale tendenza, indicando come "accettabili" livelli di reddito minori di quelli di cui alle tabelle ministeriali (cfr. Tar Liguria, sez. II, 5 luglio 1993, n. 267; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 1 marzo 2004, n. 798). Di recente l'amministrazione si è orientata a considerare quale soglia minima quella al di sotto della quale vi sarebbe esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cfr. la circolare la ultimo citata).

L'amministrazione tende anche a richiedere la stabilità della fonte di reddito; la giurisprudenza però, prendendo atto dell'intervenuta crescente flessibilità dei rapporti d'impiego, tende a non ritenere essenziale tale condizione (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. I, 17 dicembre 2004, n. 6387). La giurisprudenza sembra orientata anche nel senso che si debba tener conto, non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello complessivo del suo nucleo familiare e in tale senso è anche la circolare da ultimo citata.

La legge, come già accennato, non prevede alcuno specifico accertamento con riguardo a elementi come la conoscenza della lingua italiana o il livello di educazione civica. Di fatto tali accertamenti hanno luogo, senza peraltro specifici parametri di riferimento, e i loro esiti vanno a confluire spesso indistintamente nella valutazione ampiamente discrezionale di cui sopra.

3.L'acquisto della cittadinanza a seguito del matrimonio

Come già accennato, la legge prevede una disciplina specifica per l'acquisto della cittadinanza a seguito del matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 5, l'immigrato adulto che sposi un italiano/a ove lo richieda può acquistare la cittadinanza "quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio", purché al momento della decisione "non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi". Il termine è ridotto a un anno "in presenza di figli nati o adottati dai coniugi". Va osservato incidentalmente che il riferirsi di alcuni requisiti al momento della decisione invece che a quello della domanda è stato oggetto di critica in dottrina in quanto "non lieve deroga ai principi generali del diritto amministrativo, in base ai quali, una volta maturati presupposti per il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo, questa è fatta salva a prescindere dai tempi di emanazione del provvedimento che ne prenda atto (anche ad evitare che l'ottenimento del beneficio di legge venga condizionato o limitato dall'operare diligente o meno dell'amministrazione competente" [Morozzo della Rocca, 2008].

Non rileva che sia eventualmente sopravvenuta una separazione di fatto; questo sul presupposto che il legame matrimoniale non si accompagna necessariamente alla coabitazione. Può negarsi, invece, la cittadinanza ove sia dimostrato che i coniugi, benché non separatisi legalmente, non abbiano mai dato vita ad un rapporto coniugale effettivo (cfr. C. d. S., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6526); la motivazione a riguardo, peraltro, deve essere rigorosa (cfr. Tar Veneto, sez. III, 10 aprile 2008, n. 1958).

Mentre nella disciplina del 1865, così come in quella del 1912, l'acquisto della cittadinanza era automatico, in quella attuale come si è visto si richiede, oltre al manifestarsi di una volontà dell'interessato in tal senso, che al matrimonio segua comunque un periodo di residenza legale nel territorio. Si può dire, di conseguenza, che anche l'acquisto della cittadinanza a seguito del matrimonio si configura come un acquisto che presuppone il soggiorno. Va anche osservato incidentalmente che, salvo diversa indicazione, valgono anche in questo caso le regole analizzate nel paragrafo precedente circa la nozione di residenza legale, le caratteristiche dell'istanza, i tempi d'esame ecc., con le relative problematiche.

Nel tempo la disciplina si è fatta invero sempre più restrittiva, da ultimo è stata modificata in tal senso nel 2009.

Ciò è avvenuto anzitutto in relazione all'uso non infrequente del matrimonio come via per accedere alla cittadinanza in modo più agevole rispetto a quanto possibile altrimenti, e, prima ancora, come via per "aggirare" le norme sull'ingresso e il soggiorno. Sintomatico, a riguardo, il fatto che, nel periodo 1994-2001, le domande di cittadinanza per matrimonio siano state molte in valore assoluto, il che risalta ancor più se si confronta l'esperienza italiana con quella di altri paesi, e il triplo di quelle per naturalizzazione [Blangiardo, 2007]. Indicativa della preoccupazione del legislatore la previsione, sempre introdotta nel 2009, dell'onere, per lo

straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia, di esibire un "documento attestante la regolarità del soggiorno". Comunque, già nel 2009, considerando il numero delle decisioni, quelle riguardanti domande fondate sulla residenza (23.874) superavano quelle a seguito di matrimonio (18.647).

In ogni caso, al di là di esigenze legate al ricorso strumentale al matrimonio, si va probabilmente ridimensionando l'idea, nel retroterra dei passati regimi di acquisto della cittadinanza, che il matrimonio fosse assai più della semplice residenza un "forte" fattore di integrazione socio-politica. Un'idea maturata in un contesto, quello ottocentesco, assai diverso dall'attuale, dove la donna "seguiva" la cittadinanza del marito nel quadro di un rapporto di complessiva subordinazione (non scevro da valenze educative) e anche per questo era difficilmente concepibile che potesse avere una cittadinanza diversa.

Il matrimonio, comunque, non solo riduce la durata di soggiorno richiesta – nel caso di un extracomunitario da 10 e 2 anni – ma anche fa si che la concessione sia atto dovuto, se non sussistono le cause impeditive specificamente indicate dalla legge. Non sussiste quell'ampia discrezionalità che caratterizza invece l'ipotesi di cui al paragrafo precedente (cfr. C. d. S., Ad. Gen., 17 maggio 1993, n. 44). Per l'acquisto a seguito del matrimonio, inoltre, l'inerzia dell'amministrazione finisce per precludere la possibilità di un provvedimento negativo. La legge stabilisce, infatti, all'articolo 8 che in questo caso "l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".

C'è però un caso nel quale riemerge una certa discrezionalità. Si ha quando la cittadinanza viene negata, come la legge consente, per la "sussistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica".

Peraltro, anche in questo caso la discrezionalità non è così ampia come quella che caratterizza l'ipotesi di cui al paragrafo precedente.

Nella legge si parla solo di "sicurezza" – non può dunque farsi riferimento a un generico interesse pubblico – e i motivi devono essere "comprovati". Da quest'ultimo vincolo deriva l'onere per l'amministrazione di compiere un'adeguata istruttoria e di indicare in motivazione elementi obiettivi a sostegno di un eventuale provvedimento negativo fondato su motivi di sicurezza (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. I, 26 marzo 1999, n. …).

Ci si è chiesti [Furlan, 2009] se l'aver sostituito nel 2009 alla formula "acquista" quella "può acquistare" possa aver influito sulla misura della discrezionalità; pare peraltro condivisibile la tesi che un così limitato e ambiguo mutamente lessicale non possa di per sé solo mutare la qualificazione del potere.

4.La trasmissione della cittadinanza ai figli

La famiglia rappresenta il principale canale per la trasmissione della cittadinanza. Il nostro ordinamento, fondato sul principio dello ius sanguinis, focalizza infatti l'attenzione sul legame di sangue e sul diritto di filiazione. Per questo, il minore nato all'estero da genitori italiani è riconosciuto cittadino alla stessa stregua di colui che nasce in Italia da genitori italiani.

Lo stesso vale per il minore nato in una famiglia composta da un genitore italiano e da un genitore straniero. In questo caso, a prescindere ancora dal luogo di nascita, il padre o la madre italiani trasmettono automaticamente la cittadinanza al figlio (art. 1 della legge n.92).

Va tenuto però in considerazione che, come già osservato, la trasmissione della cittadinanza da parte della madre si è avuta solo per effetto della Costituzione del 1947. Precedentemente era infatti possibile acquisire lo *status* di cittadino solamente se il padre possedeva la cittadinanza italiana. In altre parole, come già accennato nel primo paragrafo, secondo la legge del 13 giugno 1912, n. 555, era considerato cittadino italiano per nascita solo il figlio di padre cittadino. Tale norma ha avuto per anni un duplice effetto discriminante da un lato sulla donna, in forma diretta, e, dall'altro, in forma indiretta, sui figli di coppie miste aventi la madre italiana e il padre straniero. La Costituzione italiana, fondata anche sull'uguaglianza di genere, non poteva però di fatto sopportare una simile differenziazione. Per questo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 1, n.1, dell'allora legge vigente in materia di cittadinanza.

Quanto affermato sin qui sulla trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori trova conferma anche nella norma che regolamenta l'acquisizione della cittadinanza italiana per il minore adottato (art. 3, c.1). Tale disposizione è retroattiva applicandosi anche a tutti coloro che sono stati adottati, minorenni, prima della entrata in vigore della legge in materia di cittadinanza (art. 3, c.2).

In tutti i casi previsti dall'articolo 3, la trasmissione della cittadinanza – pur in un contesto migratorio essendo l'ingresso posteriore alla nascita – avviene automaticamente in virtù dell'entrata del minore all'interno della famiglia costituita da una coppia totalmente autoctona o mista. Si tratta di un fenomeno da monitorare in quanto, negli ultimi anni, sta crescendo la percentuale delle coppie che si rivolgono al circuito della adozioni internazionali[3]. Quanto indicato, si noti, riguarda solo l'adottato minorenne.

[3] Secondo il Rapporto della Commissione per le adozioni internazionali 2011 negli ultimi dieci anni il numero delle coppie che ha richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri è passato dai 313 del 2000 alle 3.241 del 2010 per un totale di 25.906 richieste nel corso del decennio considerato. I bambini che hanno ricevuto l'autorizzazione all'ingresso

Il maggiorenne adottato rimane infatti straniero, anche se può chiedere, dopo 5 anni di residenza ininterrotta, la concessione della cittadinanza attraverso la presentazione di una istanza alla prefettura (art. 9, lettera b della legge 91/92).

Un discorso a parte riguarda il riconoscimento del figlio, non direttamente dopo il parto, da parte del/i genitore/i italiano/i. La normativa disciplina specificamente l'acquisizione della cittadinanza per filiazione accertata successivamente alla nascita (art. 2). L'atto del riconoscimento da parte del genitore italiano opera, di norma, *ex tunc* trasmettendo direttamente e autonomamente la cittadinanza al figlio come avviene per il minore nato e riconosciuto subito dopo il parto dal genitore italiano.

Questo però vale solo per il minorenne. Per il maggiorenne invece la norma considera l'instaurazione della filiazione attraverso una dichiarazione giudiziale solo come un presupposto dell'acquisto della cittadinanza. Entro un anno infatti deve essere presentata in prefettura una dichiarazione di volontà (la cosiddetta elezione di cittadinanza) al fine di perfezionare l'acquisizione dello status di cittadino. Il Regolamento di Attuazione della normativa in materia di cittadinanza decreta inoltre la necessità di allegare alla dichiarazione, come documentazione aggiuntiva, l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento (o la copia autenticata della sentenza con la quale è stata dichiarata la maternità/paternità) e il certificato di cittadinanza del genitore.

5.L'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori

Le situazioni analizzate nel paragrafo precedente riguardano la realtà dei minori che alla nascita, o in un secondo momento per adozione o riconoscimento, entrano a far parte di un nucleo familiare composto esclusivamente o parzialmente da genitori italiani.

Quali sono le possibili vie per il minore figlio invece di genitori entrambi immigrati?

Fanno parte di questa categoria, si noti, sia i nati in Italia da genitori entrambi stranieri, sia coloro che sono nati all'estero e che sono giunti nel nostro paese seguendo il percorso migratorio dei propri genitori (direttamente insieme a questi ultimi oppure in un secondo momento attraverso il canale del ricongiungimento familiare), nonché i minori non accompagnati presenti in Italia senza i genitori.

---

sono stati 346 nel 2000 e hanno raggiunto la quota di 4.130 nel 2010 per un totale di 32.095 minori. Si consideri ancora che solo nel 2010 sono stati concessi 3.548 decreti di idoneità.

5.1.I minori nati all'estero

Per i nati all'estero si aprono diverse strade a seconda che il minore abbia in Italia i propri genitori (stranieri) o sia, come dichiarato precedentemente, arrivato in Italia da solo.

In quest'ultimo caso l'unica strada percorribile dal minore che desidera diventare cittadino è quello di naturalizzarsi, una volta raggiunta la maggiore età, secondo le procedure previste per l'adulto. Questo, invero, può suscitare perplessità se si considera che, in base alla legge, i minori non accompagnati sono oggetto di specifiche misure di accoglienza da parte delle autorità dalle quali dovrebbe derivare un processo di forte integrazione.

Nel primo caso invece le opzioni sono due:

- il minore diventa cittadino in seguito alla naturalizzazione di almeno un genitore (art.14);
- il minore non ha possibilità di modificare il suo status grazie ai genitori, perché questi non hanno chiesto o comunque non hanno ottenuto la cittadinanza, ma può iniziare un suo percorso di naturalizzazione una volta però compiuto il diciottesimo anno di età (art.9).

Per quanto riguarda il primo canale, va tenuto presente che, al momento della naturalizzazione del genitore, il minore deve convivere con esso in modo stabile e comprovabile con idonea documentazione (art.12 Regolamento di esecuzione DPR 572/93). Secondo la legge del 1992 comunque il soggetto minore che abbia ottenuto in tal modo la cittadinanza potrà comunque, una volta raggiunta la maggiore età, scegliere di rinunciare alla nazionalità italiana se in possesso di un'altra cittadinanza (art.14).

La convivenza con il genitore naturalizzato è un requisito fondamentale: per essere rilevante, essa non può intervenire in epoca successiva al giuramento del genitore. Essa, inoltre, deve essere "stabile, effettiva e opportunamente attestata con idonea documentazione" (art.12, c. 2 DPR 572/93). A darne dimostrazione non risulta sufficiente l'iscrizione anagrafica del figlio minore nello stato di famiglia. Deve essere invece fornita ulteriore prova della reale condivisione dell'abitazione del minore con il proprio genitore. Bisogna tuttavia considerare tutte quelle situazioni in cui il concetto di convivenza può non risultare di facile determinazione. Si pensi per esempio a quei coniugi che vivono separati per motivi di lavoro. In questi casi i figli convivono, in tempi diversi, con l'uno e con l'altro genitore. Ci sono poi situazioni in cui i minori stessi vivono, per motivi per esempio di studio, lontani da casa e dai genitori.

Per questi motivi e perché l'iter di naturalizzazione degli adulti non è semplice e richiede un lasso di tempo molto lungo[4], questa modalità di acquisizione della cittadinanza (*iuris comunicatio*) non ha avuto negli anni una forte valenza statistica. Secondo i dati del Comune di Milano, ad esempio, sono comunque pochi i minorenni che acquistano la cittadinanza – e, si noti, a riguardo non opera solo l'ipotesi qui considerata – mentre c'è un picco nelle percentuali degli stranieri che a diciotto anni acquisiscono la cittadinanza per maggiore età (intorno al 15% per i maschi e al 13% per le femmine) con poi un drastico calo nel corso del biennio successivo (il valore è infatti quasi pari a zero per i ventenni per poi risalire intorno all'1% a ventiquattro anni) (Graf. 4).

Si consideri, tra l'altro, che, come già espresso nel paragrafo 2, il termine per la decisione in merito alla concessione della cittadinanza per residenza non viene di fatto quasi mai rispettato. Ipotizzando un periodo medio di quattro anni, significa quindi che – perché un minore possa godere di questa modalità di acquisto della cittadinanza – i genitori devono presentare la domanda di naturalizzazione entro il tredicesimo, o al massimo il quattordicesimo, anno di età del figlio. Questo quindi implica che il genitore sia a quella data legalmente presente in Italia da almeno dieci anni. Già nella sezione dedicata agli adulti è stato tuttavia segnalato che spesso, nei primi anni di residenza in Italia, l'immigrato non ha un regolare permesso di soggiorno. Questo comporta inevitabilmente uno slittamento nel tempo della possibilità di presentare domanda di cittadinanza. Tale aspetto naturalmente si riflette anche sulla condizione dei figli.

5.2 I minori nati in Italia

Per il minore nato in Italia da genitori entrambi stranieri, l'articolo 4, comma 2, della legge prevede la possibilità nel caso lo stesso abbia risieduto nel paese senza interruzioni per diciotto anni – di ottenere automaticamente la cittadinanza presentando al Comune di residenza, entro il compimento del diciannovesimo anno, una dichiarazione nella quale si manifesta la volontà di diventare italiano.

Un requisito fondamentale per tale acquisto risulta essere il permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori, dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza.

Una circolare del 2007 (Prot.n.K.60.1) ha specificato meglio quest'ultimo punto considerando tutti quei casi in cui è stata rilevata una registrazione tardiva all'anagrafe. Secondo quanto stabilito dalla circolare sarà sufficiente

[4]Si pensi a tutti i minori che non riescono a usufruire di questa possibilità in quanto la naturalizzazione del genitore arriva dopo il raggiungimento, da parte loro, della maggiore età.

dimostrare la residenza continuativa, anche nel periodo precedente l'iscrizione, attraverso una documentazione alternativa quale per esempio attestati di vaccinazione, certificazione medica generica, eccetera. La presentazione di ulteriore certificazione sarà richiesta per esempio a fronte di interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno dei genitori. In questo caso la presenza del minore sul territorio sarà dimostrata per esempio da certificazioni di iscrizione scolastica o, ancora una volta, da certificati medici.

Nella circolare di cui sopra si evidenzia come gli stranieri soggiornanti da lungo periodo nel nostro paese sono portati a vivere e a far propri tutti i processi sociali, di studio e di lavoro – tipici degli autoctoni – che possono comportare allontanamenti dal territorio. Si pensi a riguardo a periodi di studio o di lavoro all'estero per migliorare il proprio capitale umano o per esigenze dell'azienda stessa. In passato questo allontanamento (più o meno forzato) poteva precludere la concessione della cittadinanza per residenza come previsto dall'articolo 9. Una situazione che riguardava nello specifico gli adulti e la loro richiesta di cittadinanza, ma che inevitabilmente aveva ripercussioni anche sui minori. Come dichiarato nella circolare stessa si tratta di effettuare un'interpretazione della legge collegando la norma alla realtà. Il requisito di residenza continuativa non viene di fatto messo in discussione se i periodi di assenza sono relativamente brevi e motivati da necessità di studio, lavoro o salute[5].

Per i nati in Italia è altresì previsto un secondo percorso che lascia tuttavia abbastanza perplessi sulla possibilità di reale utilizzo dello stesso. L'articolo 9, comma 1, considera la possibilità di chiedere la cittadinanza, per i nati sul territorio, se si è risieduto in Italia per almeno 3 anni. La presentazione della domanda implica che la persona sia maggiorenne. Come nel caso della naturalizzazione ordinaria, però sono richiesti determinati requisiti che raramente il soggetto appena maggiorenne è in grado di soddisfare, si pensi nello specifico al requisito del reddito. È ragionevole pensare quindi che tale possibilità costituisca un canale utilizzato più da persone di una certa età rispetto ai più giovani. In ogni caso, si noti, come nel caso dell'acquisto per effetto della residenza si ha a riguardo un'ampia discrezionalità dell'autorità decidente.

[5]Tali spostamenti, specie se motivati da aspirazione di crescita personale, possono essere indicatori di una reale e positiva integrazione dello straniero all'interno della nostra società.

5.3 I casi speciali

Sebbene, come abbiamo dichiarato, in Italia viga il principio dello *ius sanguinis*, è possibile riscontrare anche qualche forma di *ius soli* definibile "impura".

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1 delle legge n. 91 un minore nato in Italia da genitori apolidi o ignoti ottiene automaticamente la cittadinanza italiana, così come l'ottiene automaticamente il minore nato in Italia che non può ricevere la cittadinanza dei propri genitori secondo la legge del paese di origine (qualora per esempio non sia previstala trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi (art.2 del D.P.R. 572/1993)).

E' il caso per esempio del bambino nato in Italia da madre egiziana o marocchina e padre ignoto. Secondo la legge dei paesi di origine della madre, la trasmissione dello *status* di cittadino avviene solo per via paterna; anche la legge della Tunisia si muove in questa direzione, anche se viene precisato che la madre non può trasmettere la cittadinanza solo se non è coniugata. In tutti questi casi quindi al minore sarà riconosciuta la cittadinanza italiana. Anche le normative di alcuni paesi sudamericani (Cile e Cuba ad esempio) sono restrittive in tal senso. La cittadinanza risulta infatti strettamente legata alla nascita sul territorio: per questo ad esempio un bambino nato in Italia da genitori cubani o cileni non può ricevere la cittadinanza dal padre o dalla madre, ma acquista quella italiana.

6.Le procedure per i minori

La trasmissione della cittadinanza per nascita avviene automaticamente al momento della trascrizione dell'atto di nascita. Nel caso in cui il parto avvenga in un paese terzo, l'atto di nascita deve essere redatto dall'autorità consolare italiana ivi presente oppure, in mancanza di quest'ultima o a fronte di quanto previsto dalla normativa del paese di nascita, dalle autorità locali competenti incaricate dell'invio della documentazione all'autorità consolare.

Qualora i genitori italiani non abbiano chiesto, per il figlio nato all'estero, la trascrizione della nascita nei registri dello stato civile in Italia, verrà effettuato un accertamento per verificare l'esistenza delle circostanze che permettono l'acquisizione automatica della cittadinanza. Tale procedimento può essere effettuato presso l'ambasciata italiana del paese in cui è avvenuto il parto oppure presso il Comune di residenza se il soggetto abita già in Italia. Sulla carta la procedura sembra essere abbastanza semplice, ma deve essere considerato che la ricerca dei certificati italiani è faticosa in

quanto spesso le persone, delle quali si richiede l'accertamento, sono nate e vissute all'estero pur mantenendo la cittadinanza italiana. Sarà quindi necessario contattare l'ultimo Comune di residenza del genitore/i italiano/i e dimostrare, oltre al possesso della cittadinanza italiana, anche il legame esistente tra le tutte le parti (madre-padre-figlio).

Il Comune rappresenta l'autorità competente anche per le procedure di trasmissione della cittadinanza da parte del genitore naturalizzato.

Tutti i casi precedenti hanno preso in considerazione la trasmissione automatica della cittadinanza attraverso una semplice dichiarazione al Comune di residenza. Quest'ultimo rappresenta l'autorità competente anche nei casi in cui sia prevista una dichiarazione di volontà da parte del candidato che desidera acquisire la cittadinanza per: a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione del figlio maggiorenne, b) discendenza in linea retta di secondo grado di cittadini italiani, c) nascita e residenza in Italia fino alla maggiore età. In tutti questi casi l'istanza deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (o davanti al console italiano all'estero). Alla richiesta deve essere presentata la documentazione comprovante la soddisfazioni dei requisiti rispettivamente richiesti.

Alcune modalità, quali per esempio l'acquisto per adozione o riconoscimento dopo la nascita, pur nell'uguaglianza del principio di fondo (il soggetto riceve la cittadinanza dal genitore che l'ha adottato o che l'ha tardivamente riconosciuto), vedono una distinzione netta tra minorenni e maggiorenni. Soprattutto le procedure sono differenti: nel caso del minore, si utilizza un canale privilegiato, nell'altro, quello del maggiore di età, ci si avvale – come è ovvio – dei procedimenti previsti per gli adulti.

Chi non può avvalersi di nessuna di queste opzioni deve attendere la maggiore età e presentare domanda di naturalizzazione *motu proprio* alla Prefettura della provincia di residenza. All'istanza deve essere allegata la documentazione relativa al periodo di residenza legale in Italia, al reddito e alla propria situazione giudiziaria, come previsto per gli adulti. Entro sei mesi dovrà essere prestato il giuramento. La normativa prevede che la richiesta debba essere evasa entro i 3 anni successivi alla presentazione dell'istanza. Risulta pertanto impensabile che un ragazzo di appena 18 anni possa presentare domanda di cittadinanza in tal senso. Si rimanda ancora ai dati del Comune di Milano citati nel paragrafo 5.1.

7. Problemi e prospettive

Come accennato nell'introduzione, la disciplina italiana della cittadinanza si è evoluta senza che l'immigrazione fosse un riferimento centrale. Persino la legge del 1992 non ha avuto certo nel suo retroterra una riflessione profonda sul problema dell'integrazione politica degli immigrati. Negli ultimi anni,

peraltro, col radicarsi nel territorio di una popolazione straniera di diversi milioni di persone non ha potuto non porsi anche all'attenzione della classe politica il tema dell'integrazione politica degli immigrati.

Di conseguenza ci si interroga sull'opportunità di una riforma, sollecitata anche dalla dottrina, che dia vita a una disciplina tale da valorizzare gli elementi davvero significativi rispetto all'integrazione politica e, insieme, promuova quest'ultima per quanto possibile [Codini – D'Odorico, 2007].

A riguardo emergono idee relativamente condivise e, insieme, idee invece controverse.

E' relativamente condivisa l'idea che, secondo una linea ormai prevalente nei principali paesi europei, debba introdursi nella legge un qualche riferimento all'integrazione linguistica e all'integrazione civica quali presupposti per l'acquisto della cittadinanza.

Nel testo "unificato" approvato a maggioranza dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nella presente legislatura, e sottoposto all'Assemblea di Montecitorio, la frequenza di un corso di educazione civica è prevista quale condizione per l'acquisto della cittadinanza da parte degli immigrati adulti; inoltre, l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori stranieri è previsto quale condizione per l'acquisto della cittadinanza conseguita alla maggiore età, sul presupposto che per i minori la scuola sia un luogo fondamentale per l'integrazione linguistica e civica.

Controverso è, invece, se si debbano ridurre i tempi d'attesa per gli immigrati adulti, per i minorenni immigrati e per i nati in Italia da genitori stranieri eventualmente fino a configurare per questi ultimi un regime basato sullo *ius soli*.

L'adozione dello *ius soli* è stata proposta nel progetto di legge che, tra quelli discussi nella presente legislatura, ha suscitato forse maggiore interesse. Ci si riferisce al Sarubbi – Granata, al quale fa esplicito riferimento anche il *Migrant Integration Policy Index* III del 2011. Il progetto prevede l'automatico acquisto della cittadinanza a seguito della nascita nel territorio italiano, anche se entrambi i genitori sono stranieri, purché almeno uno dei genitori sia legalmente soggiornante da almeno cinque anni; in ciò si può vedere emergere una soluzione simile a quella che, come si è visto supra, si ritrovava nel codice civile del 1865, che però oggi non trova riscontro negli ordinamenti dei principali paesi europei .

Quanto agli immigrati adulti, il progetto da ultimo citato prevede la possibilità – secondo una linea che trova riscontro nell'ordinamento francese come in quello del Regno Unito – di un acquisto della cittadinanza dopo cinque anni di regolare soggiorno, come già era nella legge del 1912, a condizione che sussista un minimo livello di conoscenza della lingua italiana parlata e una "conoscenza soddisfacente della vita civile dell'Italia e della Costituzione".

Resta in ombra la possibile rilevanza del giuramento come momento simbolico "forte" del processo di integrazione.

Inoltre, in questo come negli altri progetti, non appare ancora tematizzata su livelli paragonabili a quelli che si riscontrano invece in Germania o negli Stati Uniti la questione di quale tipo di conoscenza del Paese, delle sue istituzione e delle sue leggi sia da richiedersi per la concessione della cittadinanza agli immigrati adulti.

Va tuttavia osservato che in questi anni si va definendo a livello normativo e nella prassi un percorso di integrazione che dovrebbe partire dal "contratto di integrazione", da stipularsi all'avvio del soggiorno, per poi avere un successivo step al momento della richiesta del permesso CE per soggiornante di lungo periodo. In tale contesto potrebbe maturare anche la tematizzazione di cui sopra che, una volta tradottasi in specifici schemi valutativi, potrebbe anche avere l'effetto positivo di ridurre la discrezionalità accrescendosi così la certezza del diritto.

BIBLIOGRAFIA

- P. Bonomi (a cura di), La popolazione straniera a Milano. Dati e analisi. Comune di Milano. Direzione Centrale Aree Cittadine e Consigli di Zona Settore Statistica e S.I.T., 2009.
- L. Bussotti, La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- G. C. Blangiardo, Dinamiche, problematiche e prospettive del "diventare" cittadini, in E. Codini – M. D'Odorico, op. cit., pp. 93-104.
- E. Codini – M. D'Odorico, Una nuova cittadinanza. Per una riforma della legge del 1992, FrancoAngeli, Milano, 2007.
- S. Furlan, La normativa sulla cittadinanza italiana e le modifiche apportate dalla legge 15.7.2009 n. 94, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/1999, pp.210-216.
- G. Massa, Cittadinanza, in C. Commandatore e B Virgilio (a cura di), Codice dell'immigrazione, dell'asilo e della cittadinanza, Nel diritto, Roma, 2010, pp.769-811.
- P. Morozzo della Rocca, La naturalizzazione dello straniero, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione e cittadinanza, UTET, Torino, 2008, p. 363-381.
- Ennio Codini, L'acquisto della cittadinanza: figli italiani di cittadini stranieri, in Paolo Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali, UTET Giuridica, pp.359-362.
- Mario Melillo, Brevi note in tema di discriminazione sull'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei cittadini argentini figli di madre italiana, nati anteriormente al 1° gennaio 1948, in I diritti dell'uomo, cronache e battaglie, 2006, I, 52 ss.

Metodologia e principali risultati di previsione

Oltre ad elaborare i più recenti dati ufficiali di fonte Istat e Ministero dell'Interno relativi alle acquisizioni di cittadinanza concesse negli anni passati, nell'ambito del presente progetto si è impostato un modello previsivo che fornisce la stima annua del numero di concessioni di cittadinanza italiana dal 2011 al 2035, distintamente per genere e principali motivi di acquisizione (lungo-residenza, maggiore età, matrimonio) dei soggetti beneficiari.

Step 1

A tale proposito il punto di partenza è consistito nell'elaborare una prima approssimazione del numero complessivo di acquisizioni che si potrebbero attendere in base alle valutazioni svolte dall'Istat (Istat, 2008) nel produrre le più recenti previsioni della popolazione residente -distintamente per cittadinanza- opportunamente aggiornate alla luce delle risultanze anagrafiche più recenti. In particolare, per ogni anno dell'intervallo 2011-2035, la prima serie di stime sul numero totale annuo di acquisizioni è stata ottenuta con una procedura articolata nei seguenti punti:

a) *determinazione della numerosità* della popolazione straniera residente stimata da Istat al 31 dicembre 2011-2031 sulla base delle corrispondenti previsioni di fonte ISMU– ottenute per riadattamento delle elaborazioni Istat con la valorizzazione dei dati ufficiali a tutto il 1 gennaio 2010- ulteriormente aggiornate con le ultime risultanze al 1 gennaio 2011;
b) *identificazione del tasso di acquisizione di cittadinanza* secondo le previsioni ufficiali Istat (Istat, 2008) per il periodo 2008-2035 e successiva rivalutazione dei valori del periodo 2011-2035 attraverso l'utilizzo di un fattore correttivo determinato in base alla media della sottostima reale che il modello previsivo ha effettivamente registrato,

rispetto ai dati ufficiali Istat di fonte anagrafica, nel passato triennio 2008-2010 (sottostima che è nell'ordine del 29,5-29,9%);

c) *stima del numero di acquisizioni* applicando, per ogni anno dal 2011 al 3035, i tassi di cui al punto b) alle numerosità di cui al punto a) con l'avvertenza che, essendosi esaurita al 2031 la capacità previsiva della fonte ISMU, si è completata la serie delle stime con un procedimento di estrapolazione che si basa su una regressione lineare di quanto stimato nel decennio 2022-2031.

Tab. 1 -Acquisizioni di cittadinanza attese in Italia secondo il modello base di previsione. Anni 2011-2050

Anno	*Numero di acquisizioni*
2011	68.665
2012	72.404
2013	75.982
2014	79.429
2015	82.827
2016	86.166
2017	89.500
2018	92.767
2019	96.050
2020	99.292
2021	102.540
2022	105.546
2023	108.756
2024	111.951
2025	115.148
2026	118.288
2027	121.487
2028	124.613
2029	127.728
2030	130.848
2031	133.968
2032	137.029
2033	140.094
2034	143.128
2035	146.138

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat

Step 2

Poiché quanto ottenuto dalle precedenti elaborazioni non tiene conto delle dinamiche di anzianità migratoria dei residenti (così come della loro specificazione per genere e per età), né prende in considerazione gli andamenti nel tempo dei matrimoni e del relativo effetto in termini di nuovi cittadini, si rende necessario sviluppare una procedura più complessa, nel cui ambito i risultati della tabella 1 rappresentano solo un dato preliminare che agisce da input per produrre stime più accurate. In tal senso si è operato nel modo seguente:

a) *quantificazione della grandezza numerica della platea di possibili acquirenti* la cittadinanza italiana per lungo-residenza, anno per anno e distintamente per genere. Ad esempio, ad inizio 2012 la platea di possibili acquirenti la cittadinanza italiana per lungo-residenza può essere valutata nel numero dei residenti censiti a fine 2001 (dieci anni prima) più la stima del valore del saldo *con l'estero* dei neocomunitari arrivati tra 2002 e 2007 (in assenza del dato del saldo con l'estero distinto per cittadinanza si è ipotizzato che fosse proporzionale alla ripartizione tra comunitari ed extracomunitari della crescita totale dello stock dei residenti) meno gli acquisiti alla cittadinanza dal 2002 al 2011. In tal modo, con operazioni simili per gli anni successivi, si conteggiano tutti coloro che sono in Italia da più di dieci anni, con l'aggiunta dei neocomunitari iscritti in anagrafe da oltre 4 anni e da meno di 10, al netto degli effettivi già acquisiti alla cittadinanza in tali anni (perché avevano già i requisiti già da più tempo, o perché la hanno acquisita per altri motivi o per matrimonio). Di fatto gli stock dei potenziali acquirenti della cittadinanza italiana, distinti per genere, ad inizio 2013 risulteranno pari a quelli ad inizio 2012 più la stima del saldo con l'estero degli extracomunitari nel 2002, più la stima del saldo con l'estero dei comunitari nel 2008, meno gli acquisiti alla cittadinanza nel 2012: ovvero si aggiornerà la previsione al 1° gennaio dell'anno precedente con l'ingresso di coloro i quali nell'ultimo anno hanno superato la soglia di lungo-residenza necessaria alla domanda (4 anni per i comunitari, 10 per gli altri), al netto di coloro i quali sempre nell'ultimo anno hanno però acquisito cittadinanza. Come input, da questo punto di vista, entreranno i dati Istat reali per le informazioni fino al 2010 e poi quelli *ex* ISMU dal 2011 in poi; mentre parallelamente entreranno i valori Istat reali di acquisiti fino al 2010 e poi quelli calcolati volta in volta nei successivi modelli previsivi elaborati all'interno del presente progetto, anche se in prima battuta – in attesa di determinarli – si può ipotizzare di immettere quelli calcolati secondo il modello base di previsione approssimata descritto *supra*;

Tab. 2 - Stock di possibili acquirenti la cittadinanza in Italia per lungo-residenza, nell'ipotesi di acquisizioni di cittadinanza modellate secondo l'ipotesi base di previsioni approssimate di tipo macro. Dati al 31 dicembre degli anni dal 2010 al 2034, distinti per genere

	M	*F*	*T*
31/12/2010	716.239	712.389	1.428.628
31/12/2011	834.499	844.037	1.678.535
31/12/2012	990.800	1.024.043	2.014.842
31/12/2013	1.154.061	1.201.056	2.355.116
31/12/2014	1.264.236	1.331.468	2.595.705
31/12/2015	1.354.809	1.444.288	2.799.097
31/12/2016	1.438.799	1.542.666	2.981.464
31/12/2017	1.563.522	1.685.229	3.248.750
31/12/2018	1.680.729	1.814.519	3.495.248
31/12/2019	1.786.829	1.927.413	3.714.242
31/12/2020	1.894.187	2.026.096	3.920.284
31/12/2021	1.990.861	2.108.060	4.098.921
31/12/2022	2.080.182	2.177.610	4.257.793
31/12/2023	2.165.056	2.238.108	4.403.164
31/12/2024	2.246.442	2.291.434	4.537.876
31/12/2025	2.313.747	2.345.546	4.659.293
31/12/2026	2.387.802	2.389.887	4.777.689
31/12/2027	2.458.725	2.429.961	4.888.686
31/12/2028	2.526.364	2.466.271	4.992.634
31/12/2029	2.590.698	2.499.122	5.089.820
31/12/2030	2.651.615	2.528.835	5.180.450
31/12/2031	2.688.187	2.563.675	5.251.863
31/12/2032	2.741.104	2.588.427	5.329.531
31/12/2033	2.790.821	2.610.265	5.401.086
31/12/2034	2.837.435	2.629.087	5.466.522

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e ISMU.

b) *specificazione del sottoinsieme dei possibili acquirenti cittadinanza per opzione alla maggiore età*, distintamente per genere; un collettivo la cui consistenza numerica è stata calcolata al 1° gennaio degli anni dal 2021 al 2029 in base al numero di stranieri nati in Italia dal 2002 al 2010, anno per anno; al 1° gennaio degli anni dal 2030 al 2035 in base alle previsioni *ex* ISMU del numero di stranieri nati in Italia dal 2011 al 2016, sempre anno per anno; e agli inizi degli anni dal 2011 al 2020 in base alla "stima" del numero di nati in Italia (ottenuta per via approssimata operando una valutazione a ritroso partendo dalla distribuzione per sesso ed età dei residenti stranieri al 1° gennaio 2003: quelli con 10 anni per quanto riguarda la stima dei neo

diciottenni del 2011, quelli con 9 anni per quanto riguarda il 2012, con 8 anni per il 2013, e così via[1]).

In definitiva si è così composta la seguente matrice dei possibili acquirenti di cittadinanza italiana dal 2011 al 2049, distinta per genere;

Tab. 3 - Stock di possibili acquirenti la cittadinanza in Italia per opzione al compimento della maggiore età. Dati al 31 dicembre degli anni dal 2010 al 2035, distinti per genere

	M	*F*	*T*
31/12/2010	3.842	3.908	7.750
31/12/2011	4.693	4.619	9.312
31/12/2012	5.519	5.536	11.056
31/12/2013	6.414	6.270	12.684
31/12/2014	6.631	6.378	13.010
31/12/2015	7.668	7.385	15.053
31/12/2016	8.644	8.607	17.252
31/12/2017	10.200	9.822	20.022
31/12/2018	11.899	11.608	23.507
31/12/2019	14.113	13.535	27.648
31/12/2020	17.358	16.235	33.593
31/12/2021	17.458	16.233	33.691
31/12/2022	25.177	23.748	48.925
31/12/2023	26.895	25.076	51.971
31/12/2024	29.722	28.043	57.765
31/12/2025	33.057	30.992	64.049
31/12/2026	37.405	35.067	72.472
31/12/2027	39.984	37.125	77.109
31/12/2028	40.446	37.554	78.000
31/12/2029	43.991	41.481	85.473
31/12/2030	44.767	42.190	86.957
31/12/2031	45.271	42.652	87.922
31/12/2032	45.571	42.923	88.494
31/12/2033	45.746	43.089	88.835
31/12/2034	45.884	43.214	89.098
31/12/2035	45.979	43.304	89.283

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Comune di Milano e ISMU.

[1] Al 1° gennaio 2003 si collocano infatti i primi dati Istat di popolazione straniera residente distinta per genere ed età, anche se purtroppo senza la distinzione puntuale sul luogo di nascita (Italia od estero) per cui si è ricorso alle più opportune stime secondo i dati statistici demografici più recenti. Secondo il metodo dell'analisi demografica, infatti, ad esempio per stimare quanti siano i nati in Italia tra i bambini 7-enni stranieri al 1° gennaio 2003 – ovvero quanti ragazzi maschi potranno chiedere cittadinanza italiana per maggiore età nel 2014 secondo il presente modello – si è corretto il dato generale dei 7-enni maschi al 1° gennaio 2003 per il rapporto tra i nati stranieri maschi nel 2002 e i residenti stranieri maschi 7-enni al 1° gennaio 2010, dunque ipotizzando nel caso in specie una quota del 67,5%; allo stesso modo per stimare quanti siano i nati in Italia tra le bambine 6-enni straniere al 1° gennaio 2003, che potranno chiedere cittadinanza italiana per maggiore età nel 2015 secondo il presente modello, si è corretto il dato generale delle 6-enni femmine al 1° gennaio 2003 per il rapporto tra i nati stranieri femmine nel 2002 e i residenti stranieri femmine 6-enni al 1° gennaio 2009, ipotizzando in questo caso una quota del 69,2%; e così via.

c) *acquisizioni di cittadinanza per matrimonio*. Da quest'ultimo punto di vista si è messa in relazione la somma del numero di stranieri in età a più forte diffusione matrimoniale - tra i 29 e i 38 anni per i maschi e 26-35anni per le femmine- *con* il numero di acquisizioni di cittadinanza per matrimonio tra il 2002 e il 2010 (previa eliminazione dei fattori occasionali mediante una rimodulazione della serie per medie mobili di tre termini) ricavandone un modello di previsione per il futuro tramite regressione lineare. Tale modello è stato poi applicato ai dati *ex* ISMU riguardanti il numero previsto di uomini e donne straniere nelle età 29-38 e 26-35 ricavando la previsione del numero di acquisizioni di cittadinanza per matrimonio annualmente dal 2011 al 2030. I dati dal 2031 al 2035 sono poi stati determinati tramite il medesimo modello di regressione lineare applicato ad una opportuna proiezione del proseguimento del numero previsto di uomini e donne straniere in età 29-38 e 26-35. Infine, i risultati relativi al numero di acquisizioni di cittadinanza per matrimonio distinti per uomini e donne dal 2011 al 2035 sono stati conseguiti ripartendo il totale per genere, in base ai più recenti dati e alle variazioni annuali del numero di matrimoni misti in Italia tra il 2007 e il 2008:

Tab. 4 - Acquisizioni di cittadinanza in Italia per matrimonio. Anni dal 2011 al 2035, distinti per genere

	M	*F*	*T*
2011	8.296	23.373	31.670
2012	8.791	24.139	32.930
2013	9.227	24.701	33.929
2014	9.619	25.111	34.730
2015	9.961	25.366	35.327
2016	10.281	25.544	35.825
2017	10.564	25.618	36.182
2018	10.803	25.574	36.376
2019	11.058	25.561	36.619
2020	11.308	25.531	36.839
2021	11.544	25.461	37.005
2022	11.766	25.355	37.122
2023	11.922	25.107	37.029
2024	12.027	24.757	36.785
2025	12.139	24.427	36.566
2026	12.240	24.084	36.323
2027	12.408	23.875	36.283
2028	12.638	23.787	36.425
2029	12.834	23.629	36.462
2030	13.073	23.550	36.623
2031	13.316	23.471	36.787
2032	13.591	23.445	37.037
2033	13.914	23.493	37.408
2034	14.275	23.593	37.869
2035	14.675	23.744	38.419

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno e ISMU.

Step 3

Mentre il numero di acquisizioni per matrimonio è stato direttamente stimato per genere e per gli anni dal 2011 al 2035, per quanto concerne le acquisizioni di cittadinanza per lungo-residenza e per maggiore età si è operato mediante l'impiego di opportuni *tassi di passaggio alla cittadinanza* applicati ai valori delle stime dei potenziali acquirenti determinate ai punti a) e b) dello step precedente.

Va precisato in proposito che, essendo l'insieme dei possibili acquirenti per raggiungimento della maggiore età un sottoinsieme dell'universo dei potenziali acquirenti per lungo-residenza, si è mantenuta la distinzione tra il gruppo dei "*neomaggiorenni*" e quello degli "*altri*" (ottenuto per differenza) nell'identificare le appropriate serie dei tassi di passaggio alla cittadinanza distinti per genere ed anno. Tali tassi sono stati poi elaborati in due varianti: quella a tassi costanti (di fatto assunta come variante di minimo) e quella a tassi soggetti a incrementi lineari (variante di massimo).

Per quanto riguarda la stima di tali tassi va osservato quanto segue:

1) relativamente a quelli concernenti gli "*altri*" acquirenti (per lungo-residenza), si sono ricavati -sempre sulla base del modello che ne ha stimato la consistenza numerica dal 2012 al 2035- i corrispondenti valori di stock nei due quinquenni dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011; tali valori, depurati dalle più attendibili stime del numero di acquisiti alla cittadinanza per matrimonio e genere e confrontati con il numero di acquisizioni effettivamente registrate, hanno fornito stime dei tassi di passaggio alla cittadinanza per lungo-residenza nei due quinquenni e per genere. Nell'ipotesi a tassi costanti (variante di minimo), il dato dell'ultimo quinquennio, distinto per genere (3,9% per gli uomini, 2,6% per le donne), è stato applicato uniformemente all'ammontare di soggetti esposti al passaggio nel corso del periodo 2012-2035. Nell'ipotesi a tassi crescenti (variante di massimo) si è partiti dai medesimi valori e li si è incrementati linearmente di anno in anno sulla base della media osservato annualmente tra i due quinquenni cui si riferisce il dato storico (+0,112% per gli uomini, +0,199% per le donne).

2) Per quanto riguarda le acquisizioni di cittadinanza da parte" dei "*neomaggiorenni*", si è pensato di ammettere un'ipotesi di conversione a tassi costanti, del 14% sia per i ragazzi che per le ragazze, valore registrato – come unico dato ufficiale a riguardo – a Milano nel 2009; per l'ipotesi a tassi linearmente crescenti si è operato in base all'aumento lineare registrato in media tra i lungo-residenti nei due quinquenni in esame. Con tali premesse, le stime di acquisito della

cittadinanza per maggiore età dal 2011 al 2035 risultano dunque le seguenti[2]

Tab. 5 - Acquisizioni di cittadinanza in Italia per lungo-residenza. Anni dal 2011 al 2035, distinti per genere, secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (variante di minimo) e linearmente crescenti (variante di massimo)

	Hp minima (tassi costanti)			*Hp massmia (tassi crescenti)*		
	M	*F*	*T*	*M*	*F*	*T*
2011	27.689	18.490	46.180	28.488	19.897	48.385
2012	32.125	21.819	53.945	33.945	25.096	59.041
2013	37.907	26.356	64.263	41.075	32.220	73.295
2014	43.800	30.745	74.544	48.600	39.739	88.339
2015	47.410	33.814	81.224	53.773	45.968	99.741
2016	50.160	36.375	86.535	58.062	51.768	109.830
2017	52.566	38.530	91.097	62.010	57.156	119.166
2018	56.497	41.808	98.305	67.880	64.480	132.360
2019	60.002	44.691	104.694	73.323	71.385	144.708
2020	62.935	47.090	110.024	78.106	77.597	155.704
2021	65.955	49.161	115.116	83.047	83.284	166.331
2022	68.189	50.590	118.780	86.968	87.752	174.720
2023	70.291	51.840	122.131	90.700	91.782	182.482
2024	72.136	52.824	124.960	94.059	95.153	189.212
2025	73.791	53.640	127.431	97.117	98.015	195.132
2026	74.828	54.467	129.295	99.234	100.735	199.969
2027	76.186	55.109	131.295	101.766	102.860	204.625
2028	77.486	55.708	133.195	104.159	104.696	208.855
2029	78.533	56.147	134.679	106.105	105.957	212.063
2030	79.546	56.601	136.147	107.937	107.067	215.004
2031	80.440	57.012	137.452	109.517	107.882	217.399
2032	80.402	57.594	137.996	109.512	108.984	218.495
2033	81.049	57.944	138.992	110.571	109.286	219.857
2034	81.588	58.250	139.838	111.386	109.312	220.698
2035	82.026	58.510	140.536	111.969	109.060	221.028

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e ISMU.

[2] E' ragionevole supporre che le stime non potranno aumentare in modo più consistente in quanto legate comunque a vincoli di età, quella esattamente dei diciottenni per la quale ciascun giovane straniero ha aperta al più solo una finestra di dodici mesi per naturalizzarsi tramite questa via, per poi uscire dal relativo contingente.

Tab. 6 - Acquisizioni di cittadinanza in Italia per maggiore età. Anni dal 2011 al 2035, distinti per genere, secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (ipotesi minima) e linearmente crescenti (ipotesi massima)

	Hp minima (tassi costanti)			*Hp massima (tassi crescenti)*		
	M	*F*	*T*	*M*	*F*	*T*
2011	657	647	1.304	657	647	1.304
2012	773	775	1.548	779	781	1.559
2013	898	878	1.776	911	891	1.802
2014	928	893	1.821	949	913	1.862
2015	1.074	1.034	2.107	1.106	1.065	2.171
2016	1.210	1.205	2.415	1.256	1.250	2.506
2017	1.428	1.375	2.803	1.492	1.437	2.929
2018	1.666	1.625	3.291	1.753	1.710	3.464
2019	1.976	1.895	3.871	2.094	2.009	4.103
2020	2.430	2.273	4.703	2.594	2.426	5.020
2021	2.444	2.273	4.717	2.627	2.443	5.070
2022	3.525	3.325	6.850	3.816	3.599	7.414
2023	3.765	3.511	7.276	4.104	3.827	7.931
2024	4.161	3.926	8.087	4.567	4.309	8.875
2025	4.628	4.339	8.967	5.114	4.794	9.908
2026	5.237	4.909	10.146	5.826	5.462	11.287
2027	5.598	5.198	10.795	6.269	5.821	12.090
2028	5.662	5.258	10.920	6.384	5.928	12.312
2029	6.159	5.807	11.966	6.990	6.591	13.581
2030	6.267	5.907	12.174	7.160	6.748	13.908
2031	6.338	5.971	12.309	7.288	6.867	14.155
2032	6.380	6.009	12.389	7.384	6.955	14.340
2033	6.404	6.033	12.437	7.461	7.028	14.489
2034	6.424	6.050	12.474	7.532	7.093	14.625
2035	6.437	6.063	12.500	7.596	7.154	14.749

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e ISMU.

Risultati finali

In conclusione, abbandonando le stime iniziali esposte nella tabella 1, sulla base dei risultati previsivi elaborati con il modello proposto già nel 2011 si raggiungerà o sfiorerà (secondo le due ipotesi introdotte) le 80mila acquisizioni complessive di cittadinanza – contro le 64mila del 2010, 59mila del 2009, 54mila del 2008 – in virtù soprattutto della maturazione dei quattro anni di residenza in Italia per gli oltre 320mila neocomunitari entrati in Italia nei primi mesi del 2007 o appena dopo; e si raggiungerà o sfiorerà le 90mila nel 2012, per poi giungere a 100-110mila nel 2013 o 2014.

Tab. 7 - Acquisizioni complessive di cittadinanza in Italia. Anni dal 2011 al 2035, distinti per genere, secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (variante di minimo) e linearmente crescenti (variante di massimo)

	Hp minima (tassi costanti)			*Hp massima (tassi crescenti)*		
	M	*F*	*T*	*M*	*F*	*T*
2011	36.643	42.510	79.153	37.441	43.917	81.358
2012	41.689	46.733	88.422	43.515	50.016	93.531
2013	48.032	51.935	99.967	51.214	57.812	109.026
2014	54.347	56.748	111.095	59.168	65.763	124.931
2015	58.445	60.214	118.658	64.840	72.399	137.238
2016	61.651	63.125	124.776	69.598	78.562	148.161
2017	64.558	65.523	130.081	74.066	84.211	158.276
2018	68.965	69.007	137.973	80.436	91.765	172.200
2019	73.036	72.148	145.184	86.475	98.955	185.430
2020	76.673	74.893	151.567	92.009	105.555	197.564
2021	79.943	76.895	156.838	97.218	111.187	208.406
2022	83.481	79.270	162.751	102.549	116.707	219.256
2023	85.978	80.457	166.435	106.726	120.715	227.441
2024	88.324	81.508	169.832	110.653	124.219	234.872
2025	90.558	82.405	172.963	114.370	127.236	241.606
2026	92.304	83.460	175.764	117.299	130.280	247.579
2027	94.191	84.182	178.373	120.443	132.556	252.999
2028	95.787	84.752	180.539	123.181	134.411	257.592
2029	97.525	85.583	183.108	125.929	136.177	262.106
2030	98.886	86.057	184.944	128.171	137.365	265.535
2031	100.093	86.455	186.548	130.121	138.220	268.341
2032	100.373	87.049	187.422	130.488	139.385	269.872
2033	101.367	87.470	188.837	131.946	139.807	271.753
2034	102.287	87.894	190.180	133.193	139.999	273.192
2035	103.138	88.317	191.455	134.239	139.957	274.196

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Secondo la variante di minimo la crescita rallenterà per aumenti annui di circa 5-8mila unità fino al 2021, per contrarsi gradualmente fino a 1-2 migliaia di unità in più ogni anno fra 2030 e 2035, superando al più le 190mila acquisizioni all'anno ma non raggiungendo le 200mila; secondo la variate di massimo, invece, fino al 2022 si proseguirà a ritmi (pressoché doppi rispetto all'altra ipotesi) di 10-14mila unità d'acquisizioni in più di cittadinanza rispetto agli anni precedenti, per poi scendere ad incrementi di 5-8mila unità annui fino al 2029 e solo dopo mostrare crescite inferiori che portano comunque il totale attorno alle 270mila acquisizioni di cittadinanza annue tra il 2030 e il 2035.

Fig. 1 - Acquisizioni complessive di cittadinanza in Italia. Anni dal 2011 al 2035 secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (minima *Tmin*) e linearmente crescenti (massima *Tmax*)

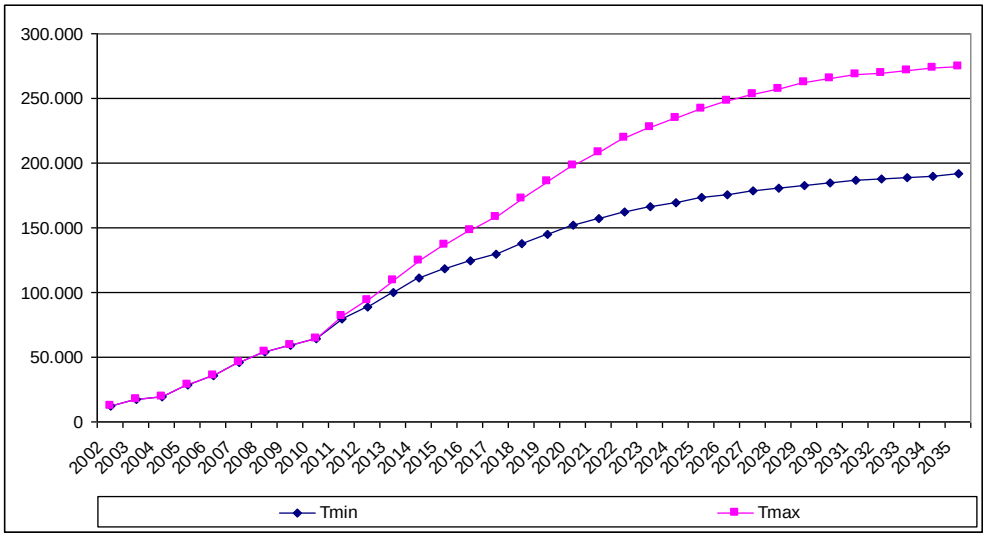

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 2 - Acquisizioni di cittadinanza in Italia per i maschi. Anni dal 2011 al 2035 secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (minima *Mmin*) e linearmente crescenti (massima *Mmax*)

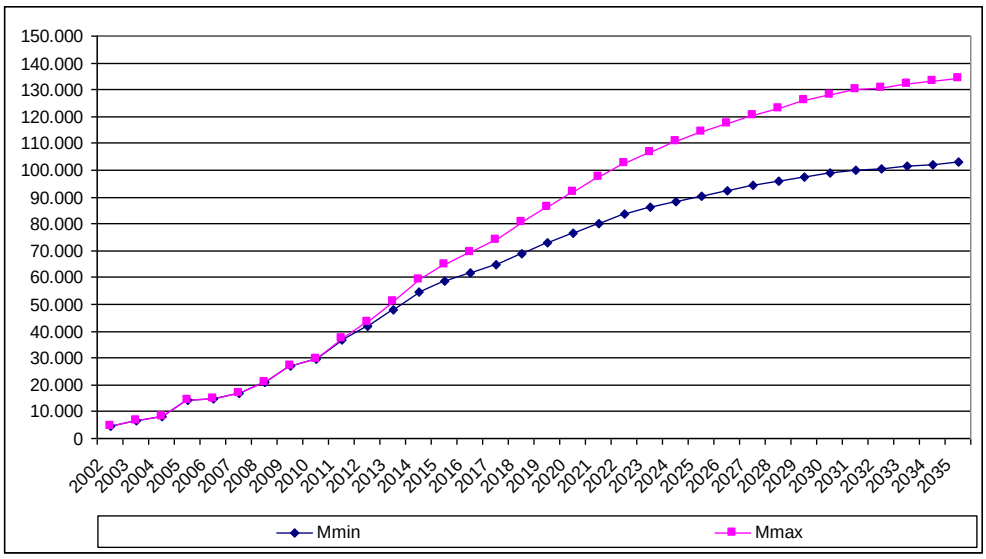

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU

Fig. 3 - Acquisizioni di cittadinanza in Italia per le femmine. Anni dal 2011 al 2035 secondo le varianti di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza costanti (minima *Fmin*) e linearmente crescenti (massima *Fmax*)

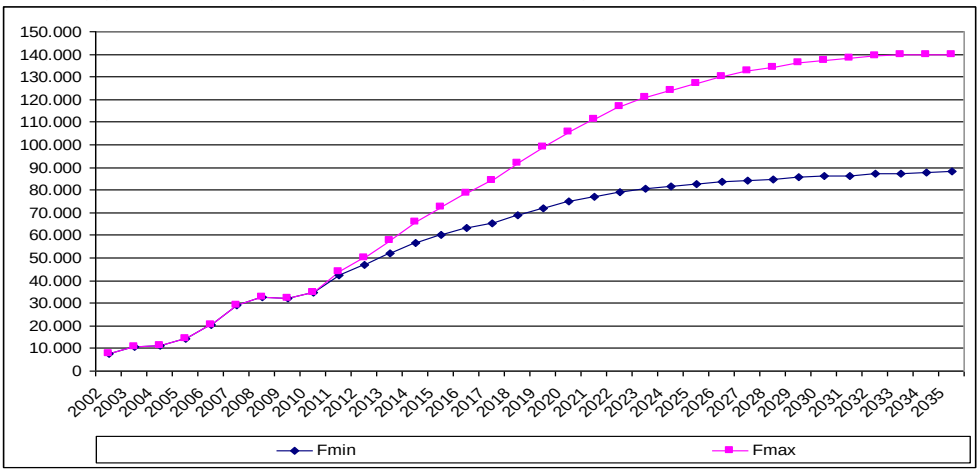

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU

È ancora da notare, poi, come lo stock dei possibili acquirenti la cittadinanza italiana per lungo-residenza si riducano in numerosità ammettendo evoluzioni numeriche del numero di reali acquisizioni secondo le due ipotesi *supra* discusse, anziché sulla base del più semplice modello di previsione approssimata proposto in prima istanza (step 1). Naturalmente, al di là del dato costante al 1° gennaio 2011,è alle risultanze di queste ultime che si è fatto riferimento nella determinazione (ricorsiva) degli effettivi acquisiti alla cittadinanza italiana fino al 2035 secondo le due ipotesi adottate.

Tab. 8 - Stock di possibili acquirenti la cittadinanza in Italia per lungo-residenza, nell'ipotesi di acquisizioni di cittadinanza modellate secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Al 31 dicembre 2010-2034, distinti per genere

	M	*F*	*T*
31/12/2010	716.239	712.389	1.428.628
31/12/2011	831.062	840.724	1.671.786
31/12/2012	980.521	1.015.132	1.995.653
31/12/2013	1.132.178	1.183.211	2.315.389
31/12/2014	1.225.993	1.301.716	2.527.708
31/12/2015	1.297.638	1.400.970	2.698.608
31/12/2016	1.361.024	1.484.676	2.845.700
31/12/2017	1.463.734	1.611.938	3.075.672
31/12/2018	1.556.027	1.724.221	3.280.248
31/12/2019	1.634.629	1.818.721	3.453.350
31/12/2020	1.712.340	1.898.024	3.610.364
31/12/2021	1.777.476	1.960.233	3.737.709
31/12/2022	1.833.195	2.009.391	3.842.586
31/12/2023	1.883.434	2.050.039	3.933.473
31/12/2024	1.929.305	2.084.196	4.013.501
31/12/2025	1.960.302	2.119.940	4.080.243
31/12/2026	1.997.770	2.146.592	4.144.361
31/12/2027	2.031.652	2.169.946	4.201.598
31/12/2028	2.062.083	2.190.653	4.252.736
31/12/2029	2.088.902	2.208.759	4.297.661
31/12/2030	2.112.373	2.224.942	4.337.315
31/12/2031	2.111.697	2.247.512	4.359.209
31/12/2032	2.128.491	2.261.058	4.389.549
31/12/2033	2.142.483	2.272.912	4.415.395
31/12/2034	2.153.832	2.282.956	4.436.788

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e ISMU.

Tab. 9 - Stock di possibili acquirenti la cittadinanza in Italia per lungo-residenza, nell'ipotesi di acquisizioni di cittadinanza modellate secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2010-2034, distinti per genere

	M	*F*	*T*
31/12/2010	716.239	712.389	1.428.628
31/12/2011	830.264	839.318	1.669.581
31/12/2012	977.897	1.010.443	1.988.340
31/12/2013	1.126.372	1.172.645	2.299.016
31/12/2014	1.215.365	1.282.135	2.497.500
31/12/2015	1.280.616	1.369.204	2.649.820
31/12/2016	1.336.054	1.437.473	2.773.527
31/12/2017	1.429.257	1.546.047	2.975.304
31/12/2018	1.510.079	1.635.573	3.145.652
31/12/2019	1.575.242	1.703.266	3.278.508
31/12/2020	1.637.618	1.751.908	3.389.525
31/12/2021	1.685.478	1.779.824	3.465.302
31/12/2022	1.722.129	1.791.545	3.513.674
31/12/2023	1.751.620	1.791.935	3.543.555
31/12/2024	1.775.162	1.783.381	3.558.543
31/12/2025	1.782.347	1.774.294	3.556.642
31/12/2026	1.794.820	1.754.125	3.548.945
31/12/2027	1.802.451	1.729.106	3.531.557
31/12/2028	1.805.487	1.700.155	3.505.642
31/12/2029	1.803.902	1.667.666	3.471.569
31/12/2030	1.798.090	1.632.542	3.430.631
31/12/2031	1.767.386	1.603.346	3.370.732
31/12/2032	1.754.065	1.564.557	3.318.622
31/12/2033	1.737.478	1.524.073	3.261.552
31/12/2034	1.717.921	1.482.013	3.199.934

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat e ISMU.

Infine, con riferimento nuovamente ai dati di stima di acquisizioni della cittadinanza italiana dal 2011 al 2035, secondo le due ipotesi di stima, è possibile elaborare alcune valutazioni sull'incidenza dei vari motivi in funzione del genere.

Tab. 10 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra i maschi secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Anni 2011-2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,8%	75,6%	22,6%
2012	1,9%	77,1%	21,1%
2013	1,9%	78,9%	19,2%
2014	1,7%	80,6%	17,7%
2015	1,8%	81,1%	17,0%
2016	2,0%	81,4%	16,7%
2017	2,2%	81,4%	16,4%
2018	2,4%	81,9%	15,7%
2019	2,7%	82,2%	15,1%
2020	3,2%	82,1%	14,7%
2021	3,1%	82,5%	14,4%
2022	4,2%	81,7%	14,1%
2023	4,4%	81,8%	13,9%
2024	4,7%	81,7%	13,6%
2025	5,1%	81,5%	13,4%
2026	5,7%	81,1%	13,3%
2027	5,9%	80,9%	13,2%
2028	5,9%	80,9%	13,2%
2029	6,3%	80,5%	13,2%
2030	6,3%	80,4%	13,2%
2031	6,3%	80,4%	13,3%
2032	6,4%	80,1%	13,5%
2033	6,3%	80,0%	13,7%
2034	6,3%	79,8%	14,0%
2035	6,2%	79,5%	14,2%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 4 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra i maschi secondo la variante di stima a tassi costante (ipotesi minima). Anni 2011-2035

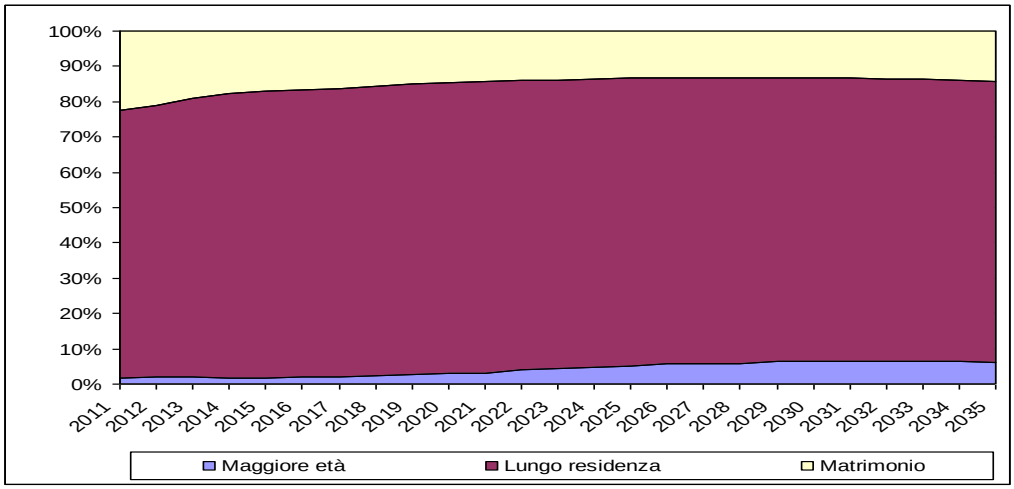

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Tab. 11 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra i maschi secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2011-2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,8%	76,1%	22,2%
2012	1,8%	78,0%	20,2%
2013	1,8%	80,2%	18,0%
2014	1,6%	82,1%	16,3%
2015	1,7%	82,9%	15,4%
2016	1,8%	83,4%	14,8%
2017	2,0%	83,7%	14,3%
2018	2,2%	84,4%	13,4%
2019	2,4%	84,8%	12,8%
2020	2,8%	84,9%	12,3%
2021	2,7%	85,4%	11,9%
2022	3,7%	84,8%	11,5%
2023	3,8%	85,0%	11,2%
2024	4,1%	85,0%	10,9%
2025	4,5%	84,9%	10,6%
2026	5,0%	84,6%	10,4%
2027	5,2%	84,5%	10,3%
2028	5,2%	84,6%	10,3%
2029	5,6%	84,3%	10,2%
2030	5,6%	84,2%	10,2%
2031	5,6%	84,2%	10,2%
2032	5,7%	83,9%	10,4%
2033	5,7%	83,8%	10,5%
2034	5,7%	83,6%	10,7%
2035	5,7%	83,4%	10,9%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 5 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra i maschi secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2011-2035

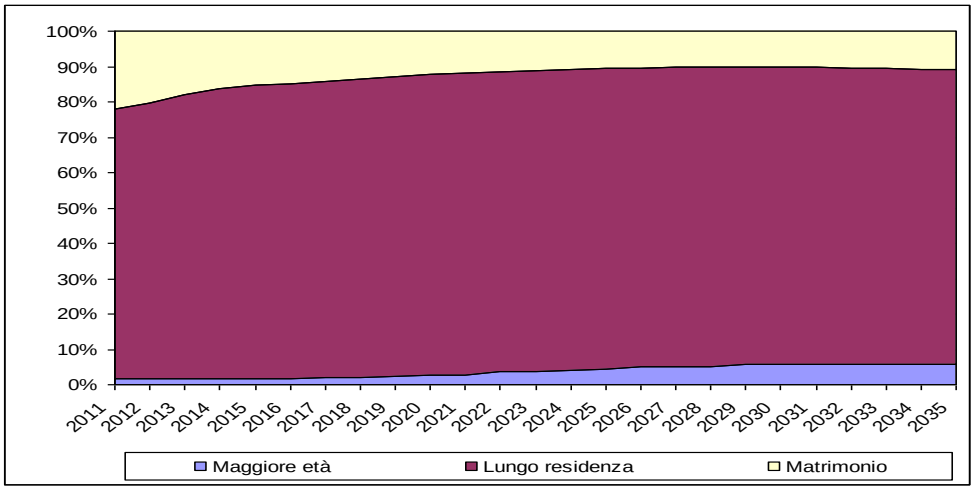

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Tab. 12 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra le femmine secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Anni 2011-2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,5%	43,5%	55,0%
2012	1,7%	46,7%	51,7%
2013	1,7%	50,7%	47,6%
2014	1,6%	54,2%	44,2%
2015	1,7%	56,2%	42,1%
2016	1,9%	57,6%	40,5%
2017	2,1%	58,8%	39,1%
2018	2,4%	60,6%	37,1%
2019	2,6%	61,9%	35,4%
2020	3,0%	62,9%	34,1%
2021	3,0%	63,9%	33,1%
2022	4,2%	63,8%	32,0%
2023	4,4%	64,4%	31,2%
2024	4,8%	64,8%	30,4%
2025	5,3%	65,1%	29,6%
2026	5,9%	65,3%	28,9%
2027	6,2%	65,5%	28,4%
2028	6,2%	65,7%	28,1%
2029	6,8%	65,6%	27,6%
2030	6,9%	65,8%	27,4%
2031	6,9%	65,9%	27,1%
2032	6,9%	66,2%	26,9%
2033	6,9%	66,2%	26,9%
2034	6,9%	66,3%	26,8%
2035	6,9%	66,3%	26,9%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 6 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra le femmine secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Anni 2011-2035

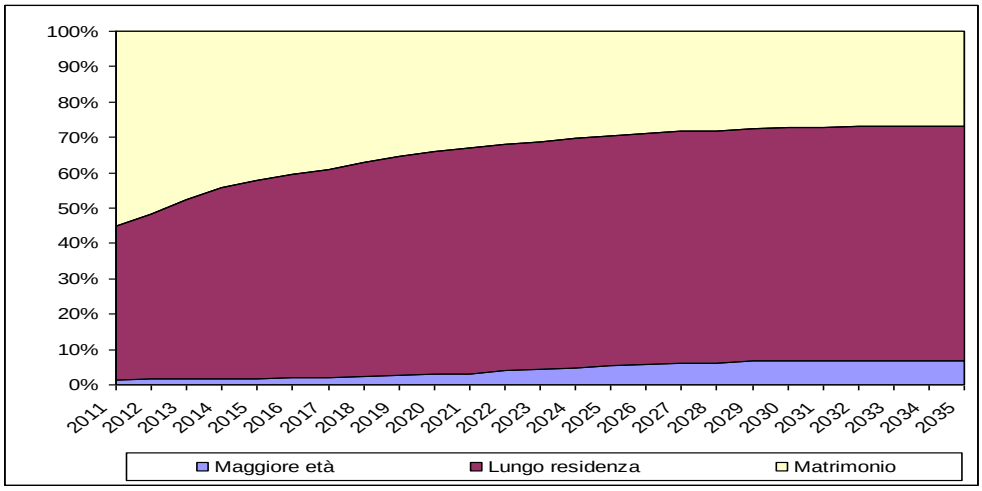

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Tab. 13 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra le femmine secondo la variante di stima a tassi di acquisizione della cittadinanza linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni dal 2011 al 2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,5%	45,3%	53,2%
2012	1,6%	50,2%	48,3%
2013	1,5%	55,7%	42,7%
2014	1,4%	60,4%	38,2%
2015	1,5%	63,5%	35,0%
2016	1,6%	65,9%	32,5%
2017	1,7%	67,9%	30,4%
2018	1,9%	70,3%	27,9%
2019	2,0%	72,1%	25,8%
2020	2,3%	73,5%	24,2%
2021	2,2%	74,9%	22,9%
2022	3,1%	75,2%	21,7%
2023	3,2%	76,0%	20,8%
2024	3,5%	76,6%	19,9%
2025	3,8%	77,0%	19,2%
2026	4,2%	77,3%	18,5%
2027	4,4%	77,6%	18,0%
2028	4,4%	77,9%	17,7%
2029	4,8%	77,8%	17,4%
2030	4,9%	77,9%	17,1%
2031	5,0%	78,1%	17,0%
2032	5,0%	78,2%	16,8%
2033	5,0%	78,2%	16,8%
2034	5,1%	78,1%	16,9%
2035	5,1%	77,9%	17,0%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 7 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, tra le femmine secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2011-2035

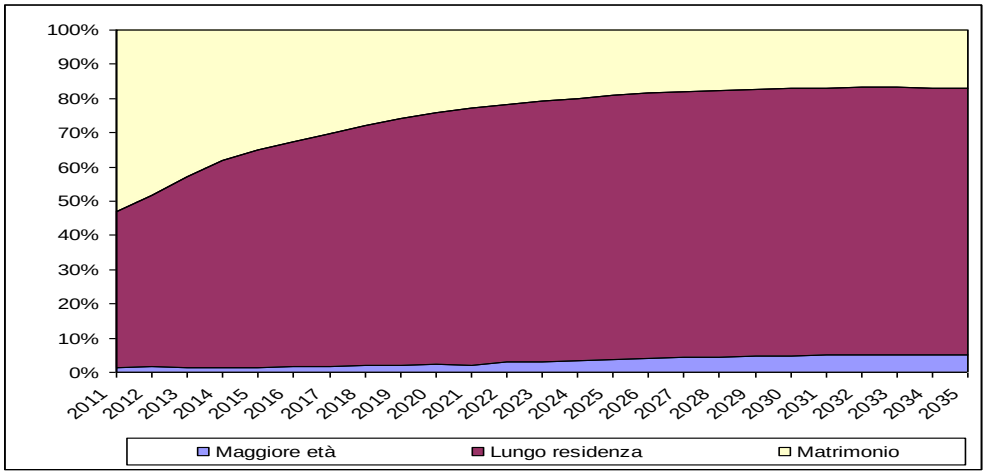

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Tab. 14 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Anni 2011-2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,6%	58,3%	40,0%
2012	1,8%	61,0%	37,2%
2013	1,8%	64,3%	33,9%
2014	1,6%	67,1%	31,3%
2015	1,8%	68,5%	29,8%
2016	1,9%	69,4%	28,7%
2017	2,2%	70,0%	27,8%
2018	2,4%	71,2%	26,4%
2019	2,7%	72,1%	25,2%
2020	3,1%	72,6%	24,3%
2021	3,0%	73,4%	23,6%
2022	4,2%	73,0%	22,8%
2023	4,4%	73,4%	22,2%
2024	4,8%	73,6%	21,7%
2025	5,2%	73,7%	21,1%
2026	5,8%	73,6%	20,7%
2027	6,1%	73,6%	20,3%
2028	6,0%	73,8%	20,2%
2029	6,5%	73,6%	19,9%
2030	6,6%	73,6%	19,8%
2031	6,6%	73,7%	19,7%
2032	6,6%	73,6%	19,8%
2033	6,6%	73,6%	19,8%
2034	6,6%	73,5%	19,9%
2035	6,5%	73,4%	20,1%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 8 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, secondo la variante di stima a tassi costanti (ipotesi minima). Anni 2011-2035

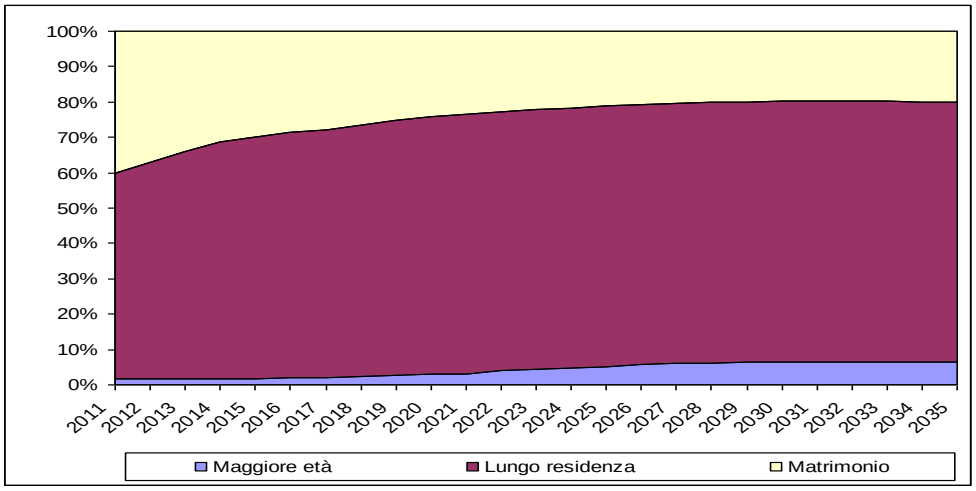

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Tab. 15 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2011-2035

	Maggiore età	*Lungo-residenza*	*Matrimonio*
2011	1,6%	59,5%	38,9%
2012	1,7%	63,1%	35,2%
2013	1,7%	67,2%	31,1%
2014	1,5%	70,7%	27,8%
2015	1,6%	72,7%	25,7%
2016	1,7%	74,1%	24,2%
2017	1,9%	75,3%	22,9%
2018	2,0%	76,9%	21,1%
2019	2,2%	78,0%	19,7%
2020	2,5%	78,8%	18,6%
2021	2,4%	79,8%	17,8%
2022	3,4%	79,7%	16,9%
2023	3,5%	80,2%	16,3%
2024	3,8%	80,6%	15,7%
2025	4,1%	80,8%	15,1%
2026	4,6%	80,8%	14,7%
2027	4,8%	80,9%	14,3%
2028	4,8%	81,1%	14,1%
2029	5,2%	80,9%	13,9%
2030	5,2%	81,0%	13,8%
2031	5,3%	81,0%	13,7%
2032	5,3%	81,0%	13,7%
2033	5,3%	80,9%	13,8%
2034	5,4%	80,8%	13,9%
2035	5,4%	80,6%	14,0%

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.

Fig. 9 - Distribuzione percentuale delle acquisizioni di cittadinanza italiana per motivo, secondo la variante di stima a tassi linearmente crescenti (ipotesi massima). Anni 2011-2035

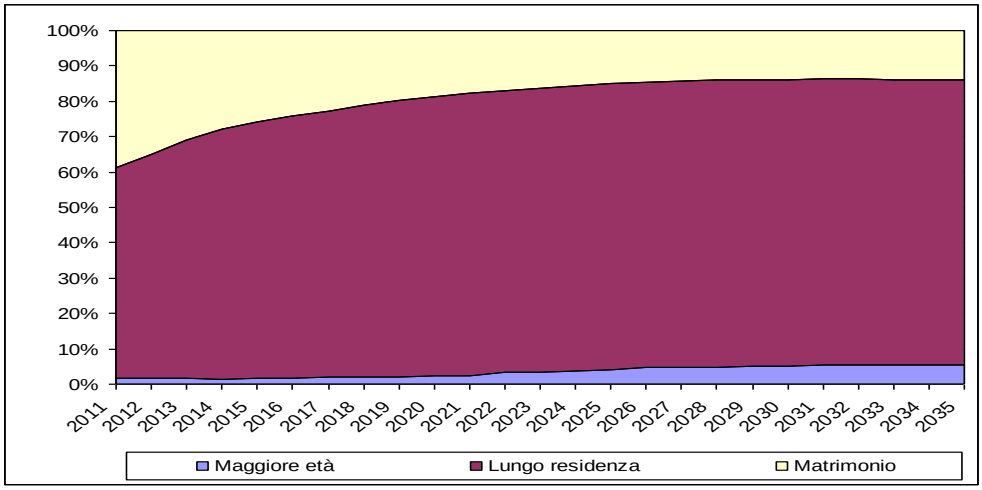

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Istat, Ministero dell'Interno, Comune di Milano e ISMU.